

Seduta n. 516 di venerdì 6 novembre 2015

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

---

[VALIANTE](#) e [LENZI](#). — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* — Per sapere – premesso che:

la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea» (legge europea 2013-*bis*), ha recepito le disposizioni dell'Unione Europea (direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003) in materia di ruolo sanitario finalizzate ad evitare eccessi lavorativi prolungati e a garantire la funzione dei riposi nei modi e nei limiti previsti per gli altri lavoratori. Tale legge, all'articolo 14 comma 1, sancisce esplicitamente che: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e il comma 6-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66». La direttiva 2003/88/Ce, così come alcune sentenze della Corte di giustizia europea, precisa che, essendo la stessa direttiva vigente in tutti i Paesi dell'Unione, si prevede l'automatico adeguamento nel corpo delle leggi di ciascuno Stato, indipendentemente dall'atto formale di recepimento, risultando così inefficaci le leggi dello Stato pregresse e soprattutto successive che ne ostacolano, in qualsiasi modo, la corretta applicazione. Considerando che il provvedimento è entrato in vigore il 25 novembre 2014, i dodici mesi transitori per il riallineamento ufficiale alla normativa europea e la conseguenziale abrogazione delle disposizioni nazionali illegittime scadrebbero il giorno 25 novembre 2015, data dalla quale tutte le amministrazioni saranno obbligate a garantire direttamente e immediatamente ogni tutela prevista ai lavoratori del comparto sanitario. Le norme che regolamentano l'orario di lavoro e la durata minima dei riposi sono state, da sempre, un argomento molto dibattuto specialmente per il peggioramento delle condizioni legato al cosiddetto «blocco del *turn over*», per i risvolti che si generano in campo organizzativo e per le potenziali conseguenze sui risultati professionali, sulla salute del lavoratore e su quella dei pazienti. Proprio alla luce di tali considerazioni, specialmente nelle regioni la cui sanità è commissariata, l'applicazione puntuale delle nuove regole in presenza di «blocco da *turn-over*», per la mancanza di concorsi da oramai diversi anni, verosimilmente comporterebbe un blocco dell'attività di molti reparti ospedalieri il cui spesso scarso personale, proprio ricorrendo a turni straordinari, riesce a garantire la continuità delle prestazioni medico chirurgiche e che, ritrovandosi ad osservare riposi ed interruzioni di attività, determinerebbe una paralisi della regolare attività medico chirurgica con conseguenziale chiusura di diversi reparti ospedalieri soprattutto in quelle zone già fortemente penalizzate —:

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per scongiurare, in seguito all'entrata in vigore delle nuove norme il 25 novembre 2015, la paventata paralisi dell'attività sanitaria di molti nosocomi con relativo enorme danno alla collettività o, in alternativa, quali iniziative intenda porre in essere per modificare il regime del blocco del

*turn-over* garantendo così un opportuno supporto mediante assunzione di nuovo personale.  
(5-06899)